

EBPOΠΕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTE EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT EYPΩΠΑΪΚΟ KOINOBOYΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA hEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

Il Parlamento approva la protezione europea per le vittime di reati

Sessioni plenarie

Secondo le regole approvate martedì, le vittime di reati per i quali è prevista la protezione, residenti in uno degli Stati membri, potranno usufruirne anche negli altri paesi UE. L'Ordine di protezione europeo ha lo scopo di proteggere le vittime di, ad esempio, violenza di genere, molestie, rapimento, stalking o tentato omicidio. Gli Stati membri avranno tre anni per trasporre questa direttiva nel proprio ordinamento nazionale.

Alcune misure per proteggere le vittime di reati dalle aggressioni esistono già in tutti gli Stati membri, ma al momento esse cessano se le vittime si spostano in un'altra nazione. La direttiva sull'Ordine di protezione europeo (OPE), già concordata con i governi nazionali, permetterà a chiunque goda di protezione in uno Stato europeo di ottenere la stessa protezione anche se si muove in un altro paese dell'UE.

Maggior protezione su richiesta del Parlamento

Il Parlamento ha cercato fin dall'inizio di allargare il campo d'applicazione della legislazione per garantire protezione paneuropea alle vittime di tutti i crimini, non soltanto quelli di genere. La maggior parte delle misure di protezione è sì assicurata alle vittime della violenza di genere, ma un OPE può coprire le vittime anche di altre tipologie criminali.

Le nuove regole si applicheranno quindi a vittime o possibili vittime che hanno bisogno di protezione "contro un'azione criminale di un'altra persona che potrebbe, in qualsiasi modo, mettere in pericolo la loro vita e la loro integrità fisica, psicologica e sessuale [...] così come la loro libertà e dignità personale". Questi crimini possono cioè includere molestie, rapimento, stalking e "altre forme di coercizione indiretta".

"In poche parole renderemo più facili gli spostamenti delle vittime e ostacoleremo i movimenti dei loro aggressori. Oggi abbiamo fatto un importante passo in avanti verso la protezione di chi ne ha bisogno" ha detto la relatrice per la commissione diritti delle donne Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE, ES). "La protezione adesso non avrà confini. Ci sono migliaia di vittime che ora saranno libere di vivere in pace" ha aggiunto la relatrice per la commissione libertà civili Carmen Romero López (S&D, ES).

Tenere lontani gli aggressori

Quando a una persona sarà garantita protezione in uno degli Stati membri, secondo le regole nazionali, lui o lei potrà richiedere un OPE per estendere questa protezione a un altro paese dell'UE, in cui lui o lei ha deciso di andare (o si è già recato/a). Sarà poi le autorità del paese di origine ad avere il compito di rilasciare l'OPE e trasmetterlo all'altro paese.

L'OPE potrà essere concesso solo se l'aggressore, identificato, è stato bandito dalle autorità del paese di origine, da tutti i posti in cui la persona protetta è residente o in quelli in cui si sposta, e anche se le restrizioni sono imposte contro qualsiasi forma di contatto o avvicinamento dell'aggressore alla persona sotto protezione.

Proteggere i parenti delle vittime



Comunicati stampa

Grazie al Parlamento, l'OPE potrà essere anche richiesto per salvaguardare i parenti di un beneficiario dell'Ordine di protezione europeo.

Una nuova legislazione per le procedure civili

L'OPE per le procedure penali sarà completato con una legislazione separata che riguarderà le questioni civili. A questo scopo la Commissione europea ha proposto nel maggio scorso un regolamento sul mutuo riconoscimento della protezione offerta dalla legislazione civile che sarà approvata da Parlamento e Consiglio. La combinazione dei due strumenti dovrebbe coprire la più ampia gamma possibile di misure di protezione per le vittime emanate nei diversi Stati membri.

Procedura: codecisione, seconda lettura (accordo)

Contattare:

Federico DE GIROLAMO

BXL: (+32) 2 28 31389 STR: (+33) 3 881 72850 PORT: (+32) 498 98 35 91

EMAIL: stampa-IT@europarl.europa.eu

Alfonso BIANCHI (stagiaire)

BXL: (+32) 2 28 31389 STR: (+33) 3 881 72850 PORT: (+32) 498 98 35 91

EMAIL: stampa-IT@europarl.europa.eu